

Disposizioni normative in materia di Alternanza Scuola Lavoro e PCTO

Il d.lgs 77 del 2005: la nascita dell'alternanza scuola lavoro

L'Alternanza scuola lavoro entra ufficialmente nel nostro ordinamento con il **d.lgs 77 del 2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro"** in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 53 del 28 marzo 2003. Come si legge **nell'articolo 1** del decreto, questo *"disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa"*

L'articolo continua stabilendo la responsabilità dei percorsi in capo all'Istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni stipulate con soggetti esterni: *"I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, **disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.** Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro"*.

La legge 107 del 2015: con la "buona scuola" l'alternanza diventa obbligatoria

L'obbligatorietà dell'Alternanza Scuola-Lavoro per tutti gli studenti e studentesse delle scuole superiori, sia pure con un diverso monte ore previsto per il triennio, a seconda che si frequenti un Liceo o un Istituto Tecnico o Professionale, è tra le grandi novità introdotte dalla legge 107 del 13 luglio 2015, *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, chiamata anche *Buona Scuola*.

La legge 107/2015, ha inserito organicamente questa metodologia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell'alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall'anno scolastico 2015/16 hanno dovuto coinvolgere, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell'alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell'allievo, ora si innesta all'interno del curriculum scolastico e diventa componente strutturale della formazione *"al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti"*.¹

È la stessa legge 107/2015 a disciplinare all'art. 1 nei **commi dal 33 al 43** i percorsi obbligatori di Alternanza Scuola Lavoro. La Buona Scuola, con uno stanziamento importante di risorse, ha dunque reso strutturale l'Alternanza Scuola Lavoro, indicando un monte ore obbligatorio di almeno **400 ore** da svolgere nell'ultimo triennio degli **istituti tecnici e professionali** e di almeno **200 ore nei licei**.

¹ MIUR: "Attività di Alternanza Scuola Lavoro. Guida operativa per la scuola" ottobre 2015, pag. 5

Recita il **comma 33** della legge *“Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi d’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa”*.

Viene al contempo ampliata la platea dei cosiddetti “soggetti ospitanti”, dato che, come indicato dal **comma 34** i percorsi di Alternanza oltre che in azienda potranno svolgersi con il coinvolgimento *“degli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”* così come con il coinvolgimento del terzo settore.

In base al **comma 35** L’Alternanza Scuola-Lavoro può essere svolta anche in estate -e più in generale *“durante la sospensione delle attività didattiche”*-e all’estero e potrà realizzarsi nella modalità dell’impresa formativa simulata .

Viene prevista la possibilità dal **comma 37** che gli studenti si esprimano con una *“valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio”* e viene prevista la predisposizione di una **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza**.

Il **comma 38** prevede che siano le stesse scuole a formare gli studenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: *“Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*

Per una più facile individuazione dei soggetti disposti ad accogliere gli studenti in alternanza, il **comma 41** della legge prevede, sin dall’anno scolastico 2015/2016, l’istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del **Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro**.

Infine il **comma 40**, affida al dirigente scolastico il compito di individuare, all’interno di quel registro, i soggetti con cui stipulare le convenzioni e il compito di valutare annualmente quelle strutture attraverso la redazione di una scheda di valutazione: *“Il dirigente scolastico individua, all’interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione”*.

A seguito della Legge sulla Buona Scuola e dell’introduzione dell’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti dell’ultimo triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici e professionali, il MIUR ha adottato una serie di provvedimenti per disciplinare, dal punto di vista operativo, l’Alternanza Scuola Lavoro. Tra questi strumenti sicuramente i principali sono

- La guida operativa
- Gli allegati alla guida operativa
- I chiarimenti interpretativi
- La carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
- L’istituzione del registro sull’alternanza

Con il passaggio dall’ASL ai PCTO, la Guida operativa dell’ottobre 2015 è stata sostituita dalle **linee guida per i PCTO** contenute nel DM 774 del settembre 2019.

La legge 145 del 2018: i PCTO sostituiscono l'ASL

Con la **legge di bilancio per il 2019, la legge n. 145 del 30 dicembre 2018**, i *Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – PCTO* sostituiscono l'alternanza scuola lavoro. La legge 145/2018, riduce inoltre il monte orario obbligatorio previsto dalla legge 107/2015 per i percorsi di ASL e rimanda la loro disciplina di dettaglio a linee guida da emanare con decreto ministeriale. Le linee guida per i PCTO sono contenute nel **DM 774/2019 del 4 settembre 2019**.

Recita il **comma 784** della legge 145 del 2018: *“I percorsi in alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:*

- a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;*
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;*
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei”.*

Il successivo **comma 785** affida a un successivo decreto ministeriale il compito di disciplinare detti percorsi: le linee guida, sono state emanate il 4 settembre del 2019 e sono contenute nel DM 774/2019.

Le linee guida ministeriali sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, affrontano nel dettaglio tutti gli aspetti teorici e pratici di detti percorsi. Le linee guida forniscono alle Istituzioni scolastiche, tutti quegli strumenti necessari ad organizzare concretamente i PCTO. Il documento sviluppa i seguenti temi:

1. L'evoluzione degli orientamenti europei
2. La dimensione orientativa dei percorsi
3. Le competenze trasversali come traguardo formativo dei percorsi
4. L'attuazione dei percorsi
5. La partecipazione, i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei percorsi
6. Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi
7. Gli aspetti assicurativi
8. I percorsi e l'esame di Stato
9. Le risorse finanziarie assegnate alle scuole

In allegato alle linee guida un'appendice contenente:

- A. Schema relativo all'evoluzione del quadro normativo nazionale
- B. Impresa Formativa Simulata (IFS) e Impresa in Azione
- C. Il Service Learning
- D. Il Sillabo per l'educazione all'imprenditorialità
- E. Modello di convenzione
- F. Modello di Patto Formativo
- G. Esempio di Scheda per la valutazione dell'esperienza da parte degli studenti

Gli aspetti salienti che disciplinano i PCTO:

- Le scuole possono scegliere in autonomia la durata dei percorsi ma devono rispettare un monte ore minimo (ridotto rispetto all'alternanza) di 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici e 210 in quelli professionali, da svolgere nell'ultimo triennio. Anche le risorse risultano ri-proporzionate sul minor numero di ore previste.
- Le forme organizzative possono essere molteplici (visite aziendali, testimonianze di esperti, esperienze all'estero o simulazioni di impresa, stage, ecc.), ma è essenziale la *personalizzazione* dei

percorsi per permettere ai giovani di essere più consapevoli e di auto-orientarsi rispetto ai futuri progetti di crescita personale e sociale.

- Gli studenti potranno ancora essere accolti all'interno di aziende, enti pubblici, associazioni sportive e culturali e soprattutto soggetti del "Terzo settore", ma l'obiettivo prioritario diventa lo sviluppo di *competenze trasversali* per l'orientamento al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi superiori.
- Nei casi in cui gli studenti sono accolti presso un *soggetto terzo* (azienda, ente, associazione, ecc.) la scuola attiva una *convenzione* (a titolo gratuito) in cui si stabiliscono gli *impegni reciproci* su caratteristiche, obiettivi e modalità di realizzazione delle esperienze.
- La regia della *progettazione* e della *valutazione* resta in mano alle scuole, in particolare ai *Consigli di Classe*, ma in presenza di *soggetti esterni* è essenziale definire insieme obiettivi e modalità formative, così come è importante informare e collaborare con le famiglie.
- Il coordinamento delle esperienze spetta ad un *tutor interno* designato dalla scuola che rappresenta una figura cruciale di coordinamento tra le parti, di facilitazione dei processi, di supporto costante e di garanzia per il raggiungimento dei *traguardi prefissati*.
- Alla figura del tutor scolastico si può affiancare, se i percorsi lo prevedono, un *tutor esterno* individuato dalla struttura ospitante. Questa figura "sul campo" guida lo studente nelle attività formative all'interno dell'azienda o dell'ente ospitante e garantisce il raccordo con la scuola tramite il tutor interno. I due tutor - che devono essere adeguatamente formati - rappresentano un fattore decisivo per la riuscita dei percorsi.
- La valutazione dei percorsi non riguarda solo gli *obiettivi finali raggiunti*, ma anche le *modalità* con le quali gli studenti arrivano ad *acquisire le competenze previste*, in particolare quelle trasversali che valorizzano *aspetti caratteriali e motivazionali*.
- L'osservazione di tutto il processo svolta dal tutor interno o dai tutor, nel caso di collaborazione con soggetti esterni, concorre alla valutazione dei risultati finali, che però viene fatta dai docenti del Consiglio di Classe e influisce sul *comportamento* e sul *voto finale*.
- I percorsi attivati dalle scuole e i relativi apprendimenti sono valorizzati anche nell'*esame finale di diploma* in cui si chiede agli studenti, durante il colloquio, di illustrare con elaborati multimediali o altre modalità da loro scelte le esperienze vissute, con una ricaduta sul *punteggio complessivo*.
- Attività svolte e relativi esiti vanno poi inseriti nel *curriculum dello studente*, che è il documento da allegare al diploma finale per certificare le *competenze acquisite* dal giovane lungo il percorso di studi.